

STATUTO

**GAIA COOPERATIVA SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA XIBOLI 310

Numero REA: CL - 114400

Codice fiscale: 02015160852

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Rep.n.21.007
Racc.n.9513
Allegato "A"

Statuto "GAIA" Cooperativa Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA NORME APPLICABILI

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Caltanissetta nella Via Xiboli n.ro 310, la Società Cooperativa **"GAIA Cooperativa Sociale a.r.l."**. Essa assume la sigla Cooperativa Gaia che potrà essere usata ove la legge lo consenta, sia commercialmente, sia in luogo della Ragione sociale iscritta per esteso.

La Cooperativa su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché la disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO – PREVALENZA

ART. 4 - SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorative e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di:

- Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché alla integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 08 novembre 1991 n° 381;
- Favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati
- Realizzare la massima economicità ed efficacia della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- Contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubbliche e private.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa che mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si tro-

vano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità psichica, fisica o sensoriale.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui gli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 03.04.2001, n° 142 e successive integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario Italiano. Per ciò la Cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La Cooperativa potrà aderire alle successive evoluzioni della Lega Nazionale delle Cooperative Mutue.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire all'associazione Nazionale di categoria ed alla relativa associazione Regionale aderente alla lega Nazionale delle cooperative e mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

La Cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A. L'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore dei singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

1. L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
2. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani ed immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primaria e secondaria, centri gioco, centri ricreativi estivi, dopo scuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione ed all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastici;
4. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturali e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza;
5. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, Residenze Sanitarie Assistite ed ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità di vita delle persona anziane e dei soggetti in difficoltà ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
6. La gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e

soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle norme vigenti, nei diversi istituti, coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7. La gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. Gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti certificazioni, titoli di soggiorno, ecc;

10. Organizzazione e gestione di attività e servizi di persone in condizione di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo.

11. Organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione.

12. La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizione di bisogno o svantaggio;

13. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale, consultori familiari;

14. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centri diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

15. L'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili soggetti svantaggiati con mezzi idonei;

16. L'organizzazione e la gestione di corsi di, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore di soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di allevare il grado di prestazioni e competenze;

17. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

18. La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative ed assistenziali;

19. Organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa-giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

20. Organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca di sperimentazione artistica, quali teatri, cinema, gallerie d'arte, laboratori musicali, scuole di musica;

21. Organizzazione e gestione di attività di servizi socio-sanitari a favore di persone in

condizioni di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

22. La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

23. La partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalla legge; stipulare contratti convenzioni con amministrazioni pubbliche e con private, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti dalla pubblica amministrazione per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

24. L'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale, scientifica, all'educazione ambientale, motoria e psicomotoria.

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione in forma stabile ovvero temporanea di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione e formazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sulle attività lavorative.

La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita sociali, culturali, ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica e delle loro famiglie.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà partecipare in altre imprese, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a consorzi o gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. Concorrono alla gestione d'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
 2. Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 3. Contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione;
 4. Mettono a disposizione le loro competenze professionali anche in relazione del tipo di attività svolta;
 5. Contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
- La cooperativa può ammettere come soci persone svantaggiate compatibilmente con il loro stato soggettivo secondo all'art. 4 della legge 381/1991.
- Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.
- I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
- La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L. 11 agosto 1991 n° 266.

ART. 7 - SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- Alla loro formazione professionale;
- Al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera A del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in in coerenza con le strategie a medio e lungo termine della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera B del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei socio speciali coloro che sono in grado di concorrere anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto prevista da apposito regolamento stabilisce;

1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare i cinque anni;
2. I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione e di inserimento nell'assetto della cooperativa;
3. La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso in misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dei diritti previsti dall'art. 2545 bis del c.c.

Alla data di scadenza del periodo di formazione il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari a condizione che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione ovvero rispettato gli impegni all'attività economica della cooperativa. In tal caso spetta al consiglio di amministrazione comunicare l'ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato. In casi di mancato rispetto dei suddetti livelli il consiglio di am-

amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso in qualità di socio, deve presentare domanda al consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che si intende versare;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 5) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

- a) la dichiarazione sociale, la sede legale il codice fiscale, la partita I.V.A. , e l'indicazione dell'attività svolta;
- b) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali;
- e) certificato del tribunale, in cui ha sede legale, attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali;
- d) copia dell'atto costitutivo vigente.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

- 1) L'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- 2) La volontà di metter a disposizione della cooperativa le proprie capacità lavorative e/o professionali per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso.
- 3) La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle decisioni legalmente adottate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, potrà ammettere il socio.

L'ammissione del socio avrà effetto dal momento che lo stesso verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro soci.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

DIRITTI

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. L'esame dovrà essere svolto in presenza del Presidente o un suo delegato.

Tale diritto non può essere esercitato dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

OBBLIGHI

I soci sono obbligati:

- a) All'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) Al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini determinate dal consiglio di amministrazione;
- c) Al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato in assemblea;
- d) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) Mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità di prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dal rapporto instaurato e ferme restando le esigenze e della cooperativa.

DIVIETI

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono gli stessi scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché prestare lavoro presso terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 6 si perde per recesso, esclusione, scioglimento e/o liquidazione ed in cui la stessa sia sottoposta a procedura concorsuale

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, può recedere il socio che:

- a) Che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura cessi per qualsiasi motivo;
- c) In ogni caso in cui non intenda proseguire nell'attività della cooperativa, con un preavviso pari a quello previsto dal contratto di lavoro o da contratti e regolamenti in essere. Il mancato preavviso dà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- Senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte alle assemblee;
- Che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- Venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- Nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- Venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- In qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse

della cooperativa;

- Abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- Se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- Nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;
- Sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.

Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Il consiglio può inoltre deliberare di non escludere i soci che abbiano subito condanne che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale sia quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ECLUSIONE

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o tramite PEC con rispettiva ricevuta.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dell'articolo 46 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena della decadenza, entro 30 giorni (trenta) dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi della legge 142/2001 e ss.mm. ii. Allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione del consiglio di amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale effettivamente versata, aumentata per rivalutazione e ristorno a norma dell'articolo 28 del presente statuto la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso su richiesta del socio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al sodio ai sensi del successivo articolo 2 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente matu-

rati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato in ogni caso il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione o atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un l'anno successivo al decesso.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e della qualità del lavoro prestato.

Per i soci avente rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, comunque in assenza di contratti collettivi specifici, non inferiore ai compenso medi per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare e farvi fronte.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentono l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa.

L'eventuale periodo di inattività, sarà considerato ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART.18 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i "soci sovventori" disciplinati dall'art. 4 della legge 59/1992, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui gli artt. 5/6 della stessa legge 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

ART.19 - CONFERIMENTO DEI NUOVI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale è altresì imputato “il fondo per il potenziamento aziendale” costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentate da azioni nominative trasferibili di euro 100,00 (cento/00).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di ammissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proprio acquirente e il consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare un altro gradito decorso tale termine il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione;
- Le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso – in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) c) dell'art. 2514 codice civile che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
- L'eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
- I diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- Il termine minimo di durata del conferimento;
- I compiti attribuiti al C.D.A. ai dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 22 - DIRITTO DI VOTO

L'esercizio del diritto di voto “del Socio finanziatore” spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti

finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 23 - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre ai casi previsti art. 2437 del c.c., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quanto sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente la valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

ART. 24 - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c.

In tal caso con regolarmente approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi, ed il relativo valore nominale unitario;
- Le modalità di circolazione;
- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- Il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. Dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale come determinato dall'art. 8;
2. Dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente titolo 4, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 25.00 (venticinque/00);
3. Dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da destinato alla costituzione del fondo di cui al precedente articolo 5 del presente statuto;
4. Dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo 28 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti.
5. Da ogni altro riserva costituita e/o prevista per legge;
6. Dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di cui al successivo art. 28, riservata ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori.
7. Dalla riserva straordinaria indivisibile per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio sociale e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno. Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite in qualunque forma fra i soci, né durante la

vita sociale ne all'atto dello scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2514 del c.c., la riserva divisibile di cui al precedente punto 6 può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, 1 comma, del c.c.; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2447bis del c.c.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio contabile devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta dai soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito dei di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione del livello contrattuale, i cui parametri di incidenza vedranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art 2521 del c.c.

ART. 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) Una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale indivisibile;
- b) Una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) Un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;
- d) Un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperativa a mutualità prevalente;
- e) Un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- f) Un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
- g) Quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente lettera d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato un aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea può inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostruzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ART. 28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale
Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE 1 – ASSEMBLEA
ART. 29 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima l'avviso è comunicato mediante affissione all'albo nella sede legale della Cooperativa, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomento sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del c.c., le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche lì eventuale preventivo;
- 2) Determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori;
- 3) Determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) Nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) Conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico;

- 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;
- 7) Approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del c.c.;
- 8) Delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 9) Delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) Delibera la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.;
- 11) Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ed accezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del C.D.A.:

- a) La fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del c.c.;
- b) L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) La indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) Gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- e) Delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal TITOLO IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita:

- In prima convocazione, quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del c.c., il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO – VOTO RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, con siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente articolo 22 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

Le deleghe debbono menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la comparativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. L'assemblea nomina se occorre, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione e anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35 - NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

I soci sovventori o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano per tre esercizi.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

ART. 36 - ATTRIBUZIONE E DELEGHE

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del c.c., i poteri in materie di ammissione, recesso e esclusione dei soci e decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazio-

ne rilevante in altra società.

ART. 37 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 38 - PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato, da pubbliche amministrazioni o da privati, a pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria e quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione ne fissa l'ordine del giorno ne coordina i lavori. In casi di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma di legge ovvero quando sia ritenuto comunque opportuno – si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 40 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; il consiglio di amministrazione determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- 2) Verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- 3) Verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano.
- 4) Esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione del bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti del collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali.

TITOLO VII

DIPSOSIZIONI VARIE

ART. 41 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 32, disporrà in merito a:

- a) Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) Il rimborso degli strumenti finanziari di cui al titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) Il rimborso delle quote di capitale sociale versate dei soci cooperatori eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati;
- c) L'Assegnazione ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori della riserva eventualmente costituita e a loro riservata.

ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli

25, 26, 27, 42 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, della legge n° 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione.

ART. 44 - EGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2251 del codice civile.

F.to Alessandro Giambra -

F.to Salvatore Ristagno -

F.to Edoardo Ristagno -

F.to Alfredo Grasso notaio -

20 di 20